

**Banca dati delle leggi regionali****Legge Regionale 30 dicembre 2014 , n. 35**

**Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'[articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34](#) (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015**

*(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2014 )*

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-12-30;35

**Art. 4****(Modifiche alla [l.r. 16/2004](#) e norma di prima applicazione)**

1. Alla [legge regionale 22 maggio 2004, n. 16](#) (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)[\(6\)](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'[articolo 5](#) è aggiunto il seguente:

**'Articolo 5.1**

*(Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile)*

*1. Per ciascuna sezione provinciale dell'albo di cui all'articolo 5, comma 8, è istituito, a supporto dell'espletamento delle funzioni provinciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quale sede di raccordo, a livello provinciale, tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile e la Regione, un comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile, di durata triennale, composto dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte alle rispettive sezioni provinciali. La Giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale, definisce le modalità di funzionamento dei comitati.';*

b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 bis le parole: ', con il criterio della rotazione' sono soppresse;

c) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 bis è sostituita dalla seguente:

*'e) i rappresentanti di due organizzazioni, di cui una costituita come gruppo comunale o intercomunale e l'altra come associazione, designati dalle organizzazioni iscritte nella sezione regionale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile;';*

d) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 bis è sostituita dalla seguente:

*'f) i rappresentanti di due organizzazioni di volontariato per ciascuna sezione provinciale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, di cui una costituita come gruppo comunale o intercomunale e l'altra come associazione, designati dai rispettivi comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile.';*

e) al comma 3 dell'articolo 9 bis le parole: ', con il criterio della rotazione' sono soppresse;

f) dopo il comma 3 dell'articolo 9 bis è inserito il seguente:

*'3 bis. La Giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale, definisce le modalità di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, lettere e) ed f).'.*

- 2.** Le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'[articolo 5](#),1 e di cui al [comma 3 bis dell'articolo 9 bis della l.r. 16/2004\(7\)](#), come introdotti dal [comma 1](#), lettere a) ed f), sono adottate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

---

**NOTE:**

6. Si rinvia alla [l.r. 22 maggio 2004, n. 16](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. 

7. Vedi avviso di rettifica BURL 29 gennaio 2015, n. 5, suppl. 

*Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia*